



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro”

SEDE DIRIGENZIALE: Viale della Civiltà del Lavoro, 2/d – 00144 Roma EUR

☎ 06.5913805/06.5916747 fax 06.5913140

SEDE AMMINISTRATIVA: Viale dell’Oceano Indiano, 31 – 00144 Roma Torrino

☎ 06.52798140 fax 06.52246400

E-mail rmps05000e@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSE

ART. 1 Conformità a leggi nazionali

1.1 Questo regolamento d'Istituto ha lo scopo di garantire e regolamentare il funzionamento del Liceo scientifico statale “Stanislao Cannizzaro” di Roma.

1.2 Il presente Regolamento è conforme e si richiama ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235; del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

1.3 Questo regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

ART. 2 Redazione del regolamento e integrazione con altri regolamenti

2.1. Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica facenti parti del Consiglio d'istituto, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, siano costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2.2 Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: - regolamento di disciplina degli studenti; - regolamento delle gite e dei viaggi d'istruzione; - regolamento del Comitato studentesco; - regolamento della biblioteca; - regolamento dei laboratori; - regolamento della palestra.

ART. 3 Funzione educativa e formativa della scuola e osservanza del regolamento

3.1 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

3.2 Le indicazioni di cui all'articolo precedente trovano la loro pratica attuazione nel “Piano dell’offerta formativa”.

3.3 La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale ATA. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

3.4 Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

3.5 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi che rispetti e valorizzi anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

3.6 La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati, tesi a promuovere il successo formativo.

3.7 “I processi valutativi, correlati agli obiettivi del Piano dell’offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.” (O.M. 05/11/2007)

3.8 Ciascun studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. I docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati al più presto e comunque non oltre i quindici giorni dall’espletamento della prova.

3.9 I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell’informazione data.

3.10 La scuola garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio e dei bisogni educativi speciali.

3.11 Gli studenti hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, di conoscere le scelte relative all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

3.12 La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. La partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.

3.13 Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3.14 Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

3.15 La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti in conformità con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

3.16 I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

3.17 Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto nazionale di lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art. 1.

3.18 Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del d.lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. Il regolamento è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

ART. 4 Modifiche al regolamento del Consiglio d'Istituto

4.1 Il presente regolamento può essere modificato su proposta di ciascun membro del Consiglio di Istituto, dalle singole componenti scolastiche e dagli Organi collegiali attraverso la presentazione scritta della proposta. La proposta è distribuita agli altri componenti del Consiglio d'Istituto.

4.2 Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto.

CAPO I

Organi collegiali e assemblee

ART. 1 Disposizioni generali

1.1 Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone secondo la normativa vigente.

ART. 2 Sul funzionamento degli organi collegiali.

2.1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni e di tre giorni in caso di convocazione straordinaria.

2.2 La convocazione deve essere effettuata di norma con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e comunque mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Istituto.

2.3 La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare il giorno, l'ora la sede e gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

2.4 Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale su un apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario.

2.5 Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse tenendo presente il rapporto di interdipendenza delle competenze specifiche.

2.6 Gli organi collegiali devono essere convocati dai rispettivi Presidenti, il più presto possibile in caso di urgenza motivata: interruzione dell'attività didattica, cogestione, autogestione.

2.7 Il Dirigente Scolastico coordinerà le programmazioni dei diversi Organi collegiali.

ART. 3 Consiglio d'Istituto

3.1 Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola e delibera su tutte le materie stabilite dall'art. 10 del D. Lg. 16/04/94 n. 297 e dal D. I. 28/05/1995.

Attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a. adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d. criteri generali per la programmazione educativa;

e. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g. partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

- 7.** Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
- 8.** Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
- 9.** Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
- 10.** La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
- 11.** La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
- 12.** Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
- 3.2** Il C. d. I. elegge tra i rappresentanti dei genitori, e secondo le modalità previste dall'articolo 8 del D. Lg. 16/04/94, n. 297, il Presidente e dichiara decaduti dall'incarico i membri che siano stati assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo scritto.
- 3.3** Gli studenti minorenni non hanno voto deliberativo per quanto riguarda acquisto di materiale di consumo e di sussidi scolastici.
- 3.4** I rappresentanti del personale insegnante sono eletti tra i docenti; I rappresentanti del personale non insegnante dal corrispondente personale; I rappresentanti dei genitori dai genitori stessi. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti iscritti, scelti tra quelli di età non inferiore a 16 anni;
- 3.5** Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C. d. I. ed in particolare:
- a.** Convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico nella sua qualità di presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, e decide in merito alle eventuali richieste di convocazione avanzate dal Collegio dei docenti, dall'assemblea degli studenti e dei genitori o dai singoli componenti del Consiglio stesso.
 - b.** Formula l'o. d. g. della seduta del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della G. E. e su proposta dei singoli componenti.
- 3.6** Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine all' art. 34 del D.I. 44/2001
- a.** All'accettazione e alla rinuncia di regali, eredità e donazioni;
 - b.** alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c.** all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale.
 - d.** Ai contratti di alienazione trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili, appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e.** All'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - f.** All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - g.** Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti università soggetti pubblici e privati;
 - h.** All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34 comma 1 del D.I. 44/2001;
 - i.** All'acquisto di immobili;

3.7 Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali: (D.I. 44/2001)

- a.** contratti di sponsorizzazione;
- b.** contratti di locazione di immobili;
- c.** utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi,
- d.** convenzioni relative a prestazione del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e.** alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f.** acquisto ed alienazione di titoli di Stato,
- g.** contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
- h.** partecipazione a progetti internazionali.

3.8 Nei casi specificamente individuati dal comma 1 dell'art.34 del D.I. 44/2001 l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto.

3.9 La convocazione del C. d. I. deve essere diramata per iscritto, a cura degli uffici di segreteria, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima. Copia della convocazione deve essere affissa all'albo dell'Istituto.

3.10 Per discutere e deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Non è comunque possibile deliberare su argomenti che comportino impegni di spesa se essi non siano all'o. d. g. e non siano stati esaminati dalla G. E..

3.11 Alle sedute del C. d. I. possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei Consigli di Circostrizione di cui alla Legge 08/06/1990, n. 142; il presidente tuttavia, previo consenso della maggioranza del C. d. I, può dare, in via eccezionale, la parola a qualcuno dei presenti, se ritiene che ciò apporti dati tecnici chiarificatori al problema trattato. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 42 del D. Leg. 6/04/94 n. 29C viene decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del C.d.I.

Pubblicità delle sedute del consiglio d'Istituto

- a.** Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri del consiglio circoscrizionali di cui alla l. n.142 /90;
- b.** il Consiglio d'Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestività informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni;
- c.** il Consiglio d'Istituto stabilisce nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentati della Provincia, del Comune ecc. al fine di approfondire l'esame dei problemi, riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali;
- d.** per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale;
- e.** qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica;
- f.** alle sedute del consiglio d'istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

3.13 Gli atti del consiglio d'istituto sono pubblicati esclusivamente in apposito albo della dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo

contraria richiesta dell'interessato. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241/90.

3.14 Di ogni seduta il segretario designato dal Presidente redige contestualmente il processo verbale in apposito registro a pagine numerate. Tale registro è depositato in Presidenza e a disposizione dei consiglieri. Detto verbale deve essere approvato all'inizio della seduta successiva e affisso in copia all'albo della scuola. Le delibere debbono essere comunque approvate nel corso della seduta e sono immediatamente esecutive.

3.15 Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, per garantire la più ampia partecipazione alla gestione dell'Istituto, può consultare esperti della materia.

3.16 Il Consiglio al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno delle commissioni di lavoro; esse non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di lavoro possono utilizzare la collaborazione di docenti, non docenti, studenti, genitori ed esperti.

3.17 Il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva. Essa ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del C. d. I. e formula proposte; in particolare, predispone per il Consiglio d'Istituto, su proposta del dirigente scolastico il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

3.18 La G. E. , al fine di rendere più spedito il lavoro del Consiglio, mette a disposizione dei membri del consiglio stesso tutta la documentazione relativa ai punti all'o. d. g. con un certo anticipo.

3.19 La G. E. è convocata dal Dirigente Scolastico; la comunicazione della convocazione, salvo convocazioni urgenti, deve pervenire ai suoi membri almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'o.d.g.. Copia della comunicazione di convocazione deve essere affissa all'albo. Delle riunioni di Giunta viene redatto contestualmente apposito verbale, che deve essere a disposizione durante le sedute del C. d. I..

ART. 4 Il Collegio dei docenti

4.1 Il Collegio dei docenti delibera su tutte le materie stabilite dall'art. 7 del D. Leg. 16/04/94 n. 297

Attribuzioni del Collegio dei Docenti

1. “Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto.

2. Il Collegio dei Docenti:

a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b. formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;

c. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune

misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

h. elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

i. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

l. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

m. nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

n. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

o. esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

p. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

q. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h”.

ART. 5 Convocazione dei Consigli di classe

5.1 I Consigli di classe sono convocati in seduta ordinaria secondo la programmazione stabilita dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico; essi, tuttavia, possono essere convocati in qualsiasi momento se ne ponga la necessità.

5.2 L'atto di convocazione, da comunicarsi almeno cinque giorni prima, deve riportare gli argomenti all'O.d.G.

5.3 I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

5.4 In caso d'impedimento il Dirigente Scolastico delega un docente membro del consiglio medesimo a presiederlo.

ART. 6 Disposizioni generali sul funzionamento delle Assemblee

6.1 Tutte le componenti hanno il diritto di convocare le proprie assemblee, previa richiesta al Dirigente Scolastico con congruo preavviso e nel rispetto delle norme di legge.

6.2 Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica alla vita della scuola e rappresentano un'occasione di formazione civile.

ART. 7 Assemblee studentesche

Assemblee di classe

7.1 Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è autorizzata dal Dirigente Scolastico cui deve pervenire la richiesta almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o della maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'O.d.G. , l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere accolta, dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

7.2 È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese iniziale e nel mese finale dell'anno scolastico.

7.3 Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula dove esse si svolgono. Sono possibili, inoltre, su richiesta di una componente, nella sua maggioranza, riunioni pomeridiane congiunte di insegnanti, genitori, studenti della stessa classe, a carattere informativo e consultivo, al fine di una più stretta collaborazione al processo educativo e alla formazione culturale degli studenti. La partecipazione è libera.

Assemblee d'Istituto

7.4 È costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti a frequentare nell'anno in corso.

7.5 L'assemblea d'Istituto è di norma convocata su richiesta della maggioranza assoluta (50% + 1) del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti dell'istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico cui deve pervenire la richiesta scritta e la precisa indicazione dell'O.d.G., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nell'arco dell'anno possono convocarsi solo quattro assemblee che prevedano l'intervento di esperti esterni; la richiesta di convocazione, in questo caso, deve riportare i nomi degli esperti invitati e i temi d'intervento; la partecipazione degli esperti deve essere sottoposta all'approvazione del C.d.I..

7.6 Gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico. È consentita n 1 assemblea d'istituto al mese (esclusi il mese iniziale e finale dell'a. s.) della durata dell'intera giornata di lezione; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

7.7 L'assemblea d'Istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.

7.8 L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.lg. n. 297/94.

7.9 L'assemblea elegge un Presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

7.10 La partecipazione degli studenti non è obbligatoria: al rientro a scuola eventuali assenze non dovranno perciò essere giustificate quando gli studenti richiedano per l'assemblea l'intera giornata.

7.11 La presenza degli insegnanti alle assemblee studentesche è libera;

7.12 È consentito svolgere una seconda assemblea mensile straordinaria al di fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali, della durata massima di 5 h.

7.13 In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali ed agli obiettivi prefissati, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele;

Comitato studentesco

7.14 Il comitato studentesco è un organo collegiale esclusivo degli studenti, i quali, tuttavia, possono invitare alle proprie riunioni persone dell'Istituto estranee all'organo stesso.

7.15 Il comitato studentesco è composto da tutti i rappresentanti di classe. Tutti hanno diritto al voto. Il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli studenti, gestisce l'assemblea in maniera democratica con il contributo di tutti e designa un segretario tra i membri del comitato.

7.16 Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono, qualora possibile, essere prima discusse nel comitato, per poi essere votate in assemblea plenaria. Solo i membri hanno diritto al voto; le mozioni vengono approvate a maggioranza relativa.

7.17 Il comitato studentesco viene convocato fuori dall'orario delle lezioni dal suo Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti, che devono formulare una richiesta scritta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, specificando la data, l'ora e l'O.d.G. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

7.18 Il Comitato studentesco approva proposte da presentare all'assemblea e conseguentemente al C. d. I.

7.19 Promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica. Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all'Assemblea plenaria d'Istituto.

ART. 8 Assemblee dei genitori

8.1 Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto: I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono eleggere un Comitato dei genitori dell'istituto.

8.2 La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea d'istituto e dell'assemblea di classe devono essere concordate con il Dirigente Scolastico, cui perverrà la richiesta firmata:

a. dai rappresentanti di classe per l'assemblea di classe;

b. dal Presidente dell'assemblea, dal Vicepresidente o dalla maggioranza dei genitori del comitato o da 200 genitori, per l'assemblea d'Istituto.

8.3 Il Dirigente Scolastico, autorizza la convocazione mediante circolare, dove sia riportato anche l'O.d.G.

8.4 All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o dell'istituto.

8.5 Il comitato dei genitori approva proposte da presentare all'assemblea e conseguentemente al C. d. I. Promuove l'impegno e l'interesse dei genitori alla vita scolastica. Comunque la priorità, come organo consultivo e decisionale, spetta all'Assemblea plenaria d'Istituto.

8.6 L'Assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'Istituto.

Capo II FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

ART.1 L'edificio scolastico è disponibile, nei limiti degli orari previsti e dello spazio esistente, nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio, per riunioni ed incontri culturali del personale docente e non docente, dei genitori e degli studenti. Ogni riunione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico che ne assume la responsabilità connessa con le sue funzioni.

ART.2 Le lezioni hanno inizio alle ore 8,25 L'accesso all'Istituto e alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni e cinque minuti dopo, gli alunni che arrivano oltre tale orario saranno ammessi alle lezioni dell'ora successiva dai collaboratori del Dirigente scolastico.

ART.3 **Nel trimestre sono ammessi tre ingressi in seconda ora (9.25), nel pentamestre ne sono ammessi cinque.** Ulteriori ingressi in 2° ora, oltre il 3°e/o oltre il 5°, non saranno concessi se non per gravi e documentati motivi, in mancanza di tale autorizzazione, i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori e i maggiorenni giustificare con motivazioni valide. Gli ingressi in seconda ora devono essere giustificati sul libretto delle giustificazioni al massimo entro il 2° giorno. **Un numero elevato di ingressi in 2° ora ha incidenza sul voto di condotta e sull'assegnazione del credito scolastico.**

ART.4 **Nel trimestre sono ammessi tre uscite anticipate - non prima delle 11.25 - nel pentamestre ne sono ammesse cinque.**

Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni solo in caso di effettiva necessità, su richiesta dei genitori, che li accompagneranno, se minorenni; i maggiorenni potranno farne direttamente richiesta al Dirigente Scolastico. Qualora gli allievi debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, per indisponibilità di personale insegnante o per altra causa, il Dirigente Scolastico ne valuterà i motivi e informerà le famiglie.

ART.6 La permanenza nelle classi durante l'orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico - educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.

ART.7 Le assenze dalle attività di cui all'articolo precedente vengono segnate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti. **Le giustificazioni delle assenze** vengono proposte sull'apposito libretto per gli studenti minorenni dai genitori, mentre i maggiorenni potranno farlo personalmente. Le giustificazioni vengono vagliate dall'insegnante delegato della prima ora di lezione. Quando le assenze superino i cinque giorni, debbono corredare la giustificazione con un certificato medico rilasciato dal medico curante o scolastico attestante che l'alunno è in condizioni di riprendere le lezioni.

Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze il giorno del rientro a scuola. In caso di mancata giustificazione, saranno consentiti 2 giorni di tolleranza. Superato tale limite i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori e i maggiorenni giustificare con motivazioni valide.

ART.8 Nel corso delle ore di lezione e comunque a partire dalla 2° ora, gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante di turno. Di norma non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta, salvo casi di assoluta necessità. L'accesso alla Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è consentito soltanto negli orari stabiliti. Non è consentito agli alunni lasciare l'aula durante il cambio degli insegnanti.

ART.9 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti nonché alla diligenza del personale ausiliario.

ART.10 A norma dell'Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dei Commi 1 e 2 dell'Art. 4 del D.L. del 12 settembre 2013, n. 104 è vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto, è altresì vietato utilizzare le sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche. Ogni membro della Comunità scolastica è tenuto a fare opera di prevenzione.

ART.11 L'Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

ART.12 L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono del campanello, deve avvenire in modo ordinato a cura dell'insegnante dell'ultima ora e con la collaborazione del personale ausiliario.

ART.13 La permanenza degli studenti nell'Istituto, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del regolamento d'istituto e della legislazione vigente.

ART.14 L'uso dei telefonini all'interno della scuola è assolutamente vietato durante le ore di lezione. E' concesso telefonare dal proprio apparecchio solo durante l'intervallo fra la terza e la quarta ora. In ogni altro momento il cellulare deve essere spento, in modo che non arrechi disturbo alle lezioni. E' vietato anche preparare e inviare SMS. E' vietata la ripresa (con macchine fotografiche, videocamere, videofonini) e l'uso di immagini di persone, luoghi e documenti senza l'autorizzazione del D.S..

ART.15 I distributori di bevande e merende devono essere utilizzati esclusivamente durante la ricreazione, salvo situazione di assoluta necessità.

ART.16 La vigilanza degli studenti prima dell'inizio delle lezioni, è affidata ai collaboratori scolastici. Al momento dell'ingresso in aula, questa viene assunta dall'insegnante in orario che dovrà quindi essere presente cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. La Presidenza provvederà a stabilire fra gli insegnanti turni di sorveglianza degli studenti durante l'intervallo negli spazi comuni.

ART.17 Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere ed esporre fogli e periodici firmati (stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge) che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società. I manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli appositi spazi delimitati.

CAPO III

ART. 12 Adempimenti

12.1 Gli obblighi di lavoro del personale docente sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento, programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, necessarie all'efficace sviluppo dei processi formativi. A tal fine possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive (cfr. artt. 41, 42, 43 C.C.N.L. 4/08/95).

12.2 Ogni docente predisporrà tempestivamente ad inizio di anno scolastico il proprio piano di lavoro e lo illustrerà alle proprie classi e sarà disponibile anche per i genitori.

12.3 Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative e giustificherà al consiglio di classe eventuali modifiche in itinere

12.4 Ogni docente procederà a costanti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati.

12.5 Ogni docente per favorire l'effettuazione delle prove scritte, cercherà di evitare nel limite del possibile più verifiche scritte nella stessa giornata.

12.6 Ogni docente, nel rispetto delle circolari ministeriali, eviterà un eccessivo sovraccarico di compiti a casa.

12.7 Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o parenti degli alunni nominativi di docenti dello stesso Istituto a cui avviare per le ripetizioni gli alunni in difficoltà.

12.8 Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente Scolastico, collaborando alla realizzazione dei "deliberati" collegiali, adoperandosi per la realizzazione del piano formativo d'Istituto.

12-9 L'anno scolastico è diviso in quadrimestri, salvo diversa proposta da parte del collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

12-10 I responsabili dei laboratori devono formulare un regolamento d'uso delle attrezzature. Tale regolamento deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto ed allegato al presente regolamento.

12.11 Ogni responsabile di laboratorio alla fine di ogni anno scolastico è tenuto a formulare al Dirigente Scolastico una breve relazione sull'attività svolta in seno al laboratorio sulle difficoltà incontrate e su tutto quanto possa interessare il buon funzionamento del laboratorio stesso.

CAPO IV

LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

ART. 1 Locali scolastici

1.1 Le strutture della scuola devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita scolastica e per l'esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del C. d. I. promuovere ogni azione perché i vari ambienti siano in condizione di permettere l'impiego al quale sono destinati, pertanto nell'interno dell'Istituto tutti sono tenuti a contribuire con il loro comportamento a mantenere l'efficienza dei locali e ad evitare danni e deterioramenti alle attrezzature.

1.2 Nell'istituto sono predisposti appositi spazi riservati alle diverse componenti scolastiche, ove è possibile apporre, dopo il visto del Dirigente Scolastico, proprie comunicazioni, proposte o materiale illustrativo. È comunque proibita la diffusione di qualsiasi materiale (manifesti, ciclostili, volantini, immagini, etc.) che istighi alla violenza o sia offensivo delle differenze etiche, culturali, politiche, ideologiche, religiose ed etniche.

1.3 Nell'Istituto è vietato fare collette o compravendita di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo fra gli studenti, salvo particolari deroghe autorizzate dal C.d.I.

1.4 I locali della scuola, previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale nonché del Consiglio d'Istituto, possono essere utilizzati per convegni, seminari, promossi dagli organismi democratici del quartiere, dai centri culturali e sportivi purché fuori dagli impegni scolastici e parascolastici senza oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica. L'autorizzazione delle predette attività viene deliberata dal C.d.I., tenuto conto anche della disponibilità del personale ATA.

ART. 2 Biblioteca

2.1 Possono accedere ai servizi di biblioteca i docenti, i genitori, gli studenti ed il personale non docente, e alla sola consultazione gli ex alunni.

2.2 L'orario di apertura della biblioteca è pubblicato annualmente all'Albo e sul web dell'Istituto.

2.3 Tutti i libri possono essere concessi in prestito, ad eccezione delle opere di consultazione, per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti ed il successivo sollecito, l'utente dovrà risarcire l'Istituto o acquistando una nuova copia del libro non restituito per la biblioteca oppure, nel caso di testi non più in commercio, versando sul c/c postale della scuola una somma corrispondente al prezzo di copertina rivalutato del 10% per ogni anno.

2.4 L'utente che non risarcisce l'Istituto è escluso dal prestito.

2.5 Tutti gli utenti sono tenuti a conservare e restituire in buono stato i libri presi in prestito e per consultazione.

2.6 Tutte le componenti possono suggerire l'acquisto di libri presentando la richiesta al Dirigente Scolastico e su delibera del Consiglio d'Istituto.

2.7 Il Dirigente Scolastico, su designazione del collegio dei docenti, affida ad un docente che abbia competenza in campo biblioteconomico, la funzione di direttore scientifico della biblioteca.

ART. 3 Palestra

5.1 Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le norme igieniche e relative alla sicurezza nel rispetto della normativa vigente

5.2 Le lezioni di educazione fisica si svolgono in palestra e sui campi sportivi appositi. Per l'accesso agli impianti sportivi, gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per evitare danni alle attrezzature.

5.3 Durante l'orario scolastico essi sono utilizzati solo dagli alunni che hanno lezione di educazione fisica. Fuori dell'orario scolastico detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei programmi di attività sportive scolastiche.

5.4 La palestra, finché l'Istituto sarà sprovvisto di aula magna, può essere utilizzata anche per altre attività scolastiche, come conferenze, assemblee, concerti e iniziative simili, purché siano prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni agli impianti e alle attrezzature, siano garantite le norme igieniche e siano fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione di incendi (D. M. Ministero degli Interni del 26/08/92 G. U. 16/09/92).

CAPO V

ART. 2 Servizi

2.1 Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.

2.3 La Segreteria garantisce lo svolgimento delle procedure d'iscrizione alla consegna delle domande perfettamente compilate e adeguatamente corredate dalla documentazione. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazione e/o giudizi.

2.4 Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico. La Segreteria resterà aperta dalle ore 8.30 alle ore 10.30 dei giorni lunedì e venerdì; dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giorno mercoledì

2.5 L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico anche su appuntamento telefonico.

CAPO VI

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 1 Attività parascolastiche

1.1 Il Consiglio d'istituto stabilisce annualmente i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche.

1.2 Il Collegio dei docenti, tenuto conto dei criteri indicati dal C. d. I., elabora la programmazione didattico-educativa prendendo anche in considerazione eventuali richieste avanzate dagli studenti e valutandone la reale rispondenza agli obiettivi formativi e culturali della scuola.

1.3 Il C. d. I delibera sulle decisioni del Collegio dei docenti per i profili di propria competenza. Al fine di rendere più agevole il lavoro di programmazione di tali attività, possono essere designate, in seno al Consiglio d'Istituto o in seno al Collegio dei docenti, delle commissioni presiedute da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. Le attività parascolastiche sono rivolte agli studenti della scuola; eventuali conferenze o tavole rotonde possono essere allargate ad altre componenti, previa delibera dal C. d. I. Lo svolgimento di tali attività può essere curato dagli insegnanti o da esperti esterni, scelti anche tra i genitori.

1.4 Orientativamente tali attività potranno riguardare i seguenti ambiti:

- a.** conoscenza del proprio ambiente di vita e della realtà territoriale in cui si opera;
- b.** corsi su temi di attualità o di particolare rilievo;
- c.** seminari di studio;
- d.** spettacoli di vario tipo;
- e.** corsi di musica;
- f.** conferenze;
- g.** tavole rotonde.

ART 2 Visite d'istruzione e viaggi d'istruzione

2.1 I viaggi di istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta al Consiglio d'istituto determinare, sulla base delle accertate disponibilità

finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'istituzione delle iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe, dei quali si rende promotore il collegio dei docenti. La deliberazione del consiglio di istituto la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, rappresenta in sostanza nella procedura relativa alla programmazione progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

2.2 Al fine di arricchire l'apprendimento delle tematiche svolte nelle varie discipline e di potenziare i percorsi formativi, potranno essere programmati viaggi d'istruzione e visite guidate. A questo scopo, in seno al Collegio dei docenti, verrà costituita una commissione, presieduta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico, che esamina le proposte formulate nei consigli di classe, al fine di verificare l'aderenza alle norme indicate dalla circolare ministeriale (N. 291 del 14/10/92) che riguarda la materia, nonché la effettiva valenza culturale della richiesta stessa.

2.3 Gli studenti esprimono le loro scelte riguardo alla meta del viaggio d'istruzione scegliendo in una rosa sufficientemente ampia, esprimendosi democraticamente nel corso di un'assemblea di classe da sottoporre al Consiglio di classe.

2.4 Dopo l'approvazione del collegio dei docenti le proposte debbono essere sottoposte alla delibera del Consiglio d'Istituto per quanto di competenza.

2.5 Si indicano qui di seguito alcuni criteri generali a cui attenersi, riservando comunque al C. d. I. la facoltà di deroga da tali indicazioni purché ne esistano valide e oggettive motivazioni:

1. per le I e II classi sono consentite visite culturali fino a due giorni o campi scuola;
2. per le III, IV e V classi sono consentite visite culturali della durata da 3 a 6 giorni, anche all'estero.

ART. 3 Tipologia di viaggi

3.1 Viaggi di integrazione culturale: per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, storici, politici e folcloristici.

Per quelli effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale economica, politica, culturale, tecnologica, artistica di un altro paese specie nei paesi aderenti alla Comunità europea.

3.2 Visite d'istruzione: Si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso istituzioni scientifiche, mostre, monumenti, musei, gallerie, siti archeologici, località d'interesse storico-artistico, esposizioni, parchi naturali. Per quanto attiene la modalità di effettuazione delle visite d'istruzione si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di programmare il viaggio in orario notturno.

3.3 Viaggi connessi ad attività sportiva: Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni i campeggi le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe.

3.4 Viaggi finalizzati allo sviluppo di una cittadinanza attiva: La partecipazione a cerimonie, manifestazioni, commemorazioni di carattere civile, politico o istituzionale è finalizzata a rafforzare i legami tra cittadini e le istituzioni, il sentimento di solidarietà, il dovere della memoria,

lo spirito di legalità. Dal punto di vista educativo, tali iniziative acquistano un'incidenza maggiore se inseriti in progetti che coinvolgono numerosi studenti, anche di diverse fasce d'età, in deroga all'art. 4.1.

ART 4 Destinatari

4.1 E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.2 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.3 Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare

4.4 L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite per mezzo di comunicazione scritta.

4.5 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi programmati che contemplino la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche musicali etc, nonché viaggi connessi con attività sportive, agonistiche o a carattere civile.

4.6 Si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento specialmente se organizzato per l'estero deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili e dei costi preventivabili, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero oltre tutto la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione.

Art 5 Durata dei viaggi periodi di effettuazione

5.1 Appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate i viaggi di istruzione e per attività sportive per ciascuna classe da utilizza in unica o più occasioni, considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe.

5.2 E' fatto divieto effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è più accentuata in vista della conclusione delle lezioni.

5.3 Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale considerato che tali attività all'aperto non possono nella maggior parte dei casi essere svolte prima della tarda primavera, o a ricorrenze di grande rilevanza.

ART 6 Docenti accompagnatori

6.1 E' opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti ai Consigli di classe degli alunni partecipanti al viaggio.

6.2 Per i viaggi all'estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'adeguata conoscenza della lingua del paese da visitare.

6.3 L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione dell'indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti

6.4 Detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 che limita le responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

6.6 Il docente incaricato degli aspetti organizzativi, in collegamento con la Commissione viaggi, procede a definire l'iniziativa nei dettagli e a informare il consiglio di classe. Collabora ad acquisire la documentazione prevista a norma di legge che viene archiviata in Presidenza, ed in particolare:

- a.** il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni minorenni e assenso scritto per i genitori dei maggiorenni;
- b.** l'indicazione del nome dell'agenzia di viaggi o ditta di trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio d'istruzione;
- c.** documento del Dirigente scolastico dove indica i docenti accompagnatori;
- d.** elenco alunni partecipanti;
- e.** programma-diario del viaggio;
- f.** copia della dichiarazione dell'agenzia sull'assunzione degli impegni previsti dalla normativa vigente,

6.7 In amministrazione sono conservati i documenti relativi alla gestione economica e delle polizze assicurative.

6.8 Il docente capogruppo dovrà redigere, al ritorno dal viaggio di istruzione, una relazione che riferisca degli esiti formativi, culturali, didattici e socio-affettivi dell'esperienza compiuta, nonché l'eventuale scarso gradimento sull'agenzia prescelta da sottoporre al Consiglio d'Istituto che ne terrà in considerazione per le scelte dei viaggi futuri..

6.9 Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio d'istituto), si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di un'unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata.

CAPO VII REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

D.P.R. 249 24/06/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1 Diritti (Corrisponde all'art. 2 D.P.R. 249 24/06/1998)

1.1 "Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

1.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

1.3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

1.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

1.5 Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

1.6 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola che possono dar esito a credito formativo, secondo le modalità previste; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

1.7 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

1.8 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a.** un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di Qualità;
- b.** offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c.** iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d.** la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e.** la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f.** servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

1.9 La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

1.10 I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.”

Art.2 Doveri (gli articoli 2.1 a 2.6 corrispondono all' Art. 3 D.P.R. 249 24/06/1998)

2.1 “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2.2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

2.3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. (D.P.R. 249/24/06/1998)

2.4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

2.5 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

2.6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.”

2.7 Gli studenti seguono esclusivamente la lezione che gli viene impartita e non si occupa di altre discipline, né attende ad attività di qualsiasi tipo.

2.8 Gli studenti forniscono la documentazione richiesta dall'amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti.

2.9 Gli studenti mantengono in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto anche nell'abbigliamento.

2.10 Gli studenti rispettano e fanno rispettare i beni degli altri.

Art. 3 Codice disciplinare (corrisponde all'Art. 1 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 con modifiche all'articolo 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

3.1 “I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 2, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

3.2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3.3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3.4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

3.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

3.6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

3.7 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

3.8 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

3.9 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

3.10 Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

3.11 Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

3.12 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

3.13 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 4 Impugnazioni (dall'Art. 2 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 con modifiche all'articolo 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

4.1 "Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato" dal regolamento d'istituto "che decide nel termine di dieci giorni.

4.2 L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.3 Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.”

Art. 5 Patto educativo di corresponsabilità (dall’Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, aggiunta dell'articolo 5 bis al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

5.1 “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.”

5.2 “Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.”

CAPO VIII SANZIONI E GARANZIE

La violazione delle norme di legge e del Regolamento può comportare sanzioni conformi al principio della responsabilità personale e alla finalità educativa, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

| QUADRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI | | |
|--|---|---|
| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI | ORGANI CHE IRROGANO LA SANZIONE |
| <p>punto 1 comportamenti che noccano all’esigenza e all’immagine di una scuola pulita esempi: - scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature</p> | <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di rifondere il danno e a seconda della gravità del fatto - richiamo scritto - in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni (fino a 3 giorni) | <p>Docente oppure D.S.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 2 frequenza scolastica irregolare esempi: - ritardi nell’ingresso</p> | <p>1) per l’accumulo di vari ritardi, per ritardi reiterati e frequenti che si configurino come ritardi abituali: richiamo scritto</p> | <p>Dirigente Scolastico</p> |
| <p>punto 3 frequenza scolastica irregolare esempi: - assenze ingiustificate</p> | <p>1) per assenza ingiustificata: richiamo scritto</p> <p>2) per comportamento scorretto nella gestione delle giustificazioni (manomissioni della documentazione, falsificazioni): sospensione dalle lezioni (fino a 3 giorni)</p> <p>3) in caso di recidiva:</p> | <p>Dirigente Scolastico</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | sospensione dalle lezioni (fino a 5 giorni) | |
| <p>punto 4 comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - portare con sé oggetti pericolosi o dannosi alla salute (alcolici e superalcolici) - contravvenire al divieto di fumare comportamenti che ledono la legge penale (esempio portare armi, droga etc.) - mettere in atto comportamenti pericolosi o dannosi per sé e per gli altri, o vietati dalla legge | <p>1) a seconda della gravità del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -richiamo scritto -sospensione dalle lezioni (fino a 7 giorni) ed eventuale segnalazione del fatto agli organi competenti . | <p>Dirigente Scolastico</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 5 comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamento scorretto in classe o nella scuola - azioni di ostacolo all'attività didattica - uso di apparecchiature non consentite - diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate tramite (internet , mms, telefoni cellulari, videofonini, radio, riproduttori, ecc.) | <p>1) richiamo scritto</p> <p>2) in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni (fino a 5 giorni)</p> <p>3) sospensione fino a 15 giorni ►</p> | <p>Dirigente Scolastico</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 6 comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insulti verbali o scritti a persone - comportamenti discriminatori o diffamatori | <p>1) richiamo scritto</p> <p>2) in caso di recidiva: sospensione dalle lezioni (fino a 5 giorni)</p> | <p>Dirigente Scolastico</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 7 comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Accoglienza - ostacolare l'ingresso di studenti, docenti, personale della scuola - ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola | <p>1) sospensione dalle lezioni (fino a 5 giorni)</p> <p>2) sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) ►</p> | <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque | | |
| <p>punto 8</p> <p>1) prepotenze fisiche e /o verbali (bullismo diretto)</p> <p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dicerie sul conto della vittima - esclusione dal gruppo dei pari - diffusione di studenti e pettegolezzi - modalità di cyber bullying (bullismo indiretto) | <p>1) sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni)</p> | <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 9</p> <p>comportamenti che arrechino offesa a persone esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Accoglienza - aggressione verbale ad studenti, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola - aggressione fisica ad studenti, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola | <p>1) sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) ►</p> | <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |
| <p>punto 10</p> <p>comportamenti che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Accoglienza - rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari - alterazione o danneggiamenti di registri e altri documenti della scuola - sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi - lancio di oggetti contundenti all'interno e verso l'esterno della scuola | <p>in caso di danneggiamenti di patrimonio pubblico (arredi, attrezzature, ecc.) obbligo di rifondere il danno</p> <p>1) richiamo scritto</p> <p>2) sospensione dalle lezioni (fino a 15 giorni) ►</p> | <p>Dirigente Scolastico</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> |

In riferimento al D.P.R. del 21 novembre 2007, n. 235, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Comitato di Garanzia interno alla scuola, costituito con delibera del Consiglio di Istituto. L'Organo di garanzia esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento. L'Organo di garanzia è composto da :

- un docente eletto dal Collegio dei docenti;
- uno studente eletto dal Comitato degli studenti;
- un genitore eletto dal Comitato dei genitori;
- un rappresentante del personale ATA eletto dall'assemblea del personale ATA.

La durata dell'Comitato di Garanzia è di un anno scolastico.

CAPO IX

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 Finalità e Compiti

1.1 E' istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).

1.2 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme

1.3 Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a.** prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b.** esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

1.4 Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 Composizione

2.1 L'Organo di Garanzia è composto da:

un docente eletto dal Consiglio d'Istituto;

un genitore eletto dall'Assemblea dei genitori;

uno studente designato dal Comitato Studentesco di età non inferiore a 16 anni;

un rappresentante del personale ATA eletto dall'assemblea del personale A.T.A..

2.2 La carica di Presidente dell'O.G. è ricoperta dal Dirigente Scolastico.

2.3 I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di un anno scolastico.

2.4 I componenti vengono eletti rispettivamente dall'assemblea dei genitori, e dall'organo collegiale competente nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.

2.5 Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.

2.6 I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno.

2.7 Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

2.8 Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

2.9 La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 Modalità e Criteri di Funzionamento Generali

3.1 L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

3.2 La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3.3 Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G..

3.4 Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

3.5 Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza.

3.6 Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

3.7 L'organo si riunisce sempre nella sua completezza.

ART. 4 I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti e per l'applicazione dello Statuto

4.1 L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

4.2 Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

4.3 L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

4.4 L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte del Comitato dei Genitori ovvero da parte di studenti.

4.5 L'O.G. si riunisce di norma entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal Presidente che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.

4.6 Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 I ricorsi per le sanzioni disciplinari

5.1 Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

5.2 Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

5.3 Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

5.4 Ricevuto il ricorso, il presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5.5 Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G..

5.6 L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

5.7 Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

5.8 Le loro testimonianze sono rese a verbale.

5.9 L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

5.10 La deliberazione dell'O.G. viene esposta all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.

5.11 La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno.

Approvato in via definitiva dal Consiglio d'Istituto del 10/11/2008 e revisionato dal Consiglio d'Istituto del 6/11/2013